

CONSULTA E PENSIONI

Redazione Affaritaliani

16/9/2024



Lunedì, 16 settembre 2024

Domanda; ci sono dei passi avanti per la tutela delle pensioni in Unione europea e in Italia? Lucio Faccheri

Risposta: sì. In particolare, è molto attiva la **FEDER.S.P.e V** sia a livello italiano che europeo per la tutela delle pensioni. Il **prof. Michele Poerio, Presidente nazionale FEDER.S.P.e V e Segretario Generale Confedir** e il **dott. S. Biasioli, Segretario nazionale FEDER.S.P.e V e Consigliere CNEL** spiegano: "Finalmente, dopo tanti "rigetti" da parte delle Corti dei Conti regionali adite dai nostri associati pensionati (Venezia, Trieste, Bolzano, Brescia, Roma, ecc.), la **Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana** ha pronunciato la Ordinanza n. 33/2024, a firma Dott.ssa Khelena Nikifarava, in qualità di Giudice unico delle pensioni, in cui, a seguito del ricorso di un Preside in pensione che lamentava i ripetuti tagli alla rivalutazione delle pensioni in godimento di maggiore importo, dichiara rilevanti e non manifestamente

infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, c. 309,della legge 29/12/2022, n.197 (bilancio di previsione 2023), nonché dell'art. 69, c.1, della legge23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), con riferimento principalmente agli artt. della Costituzione vigente nn. 1, 3, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per le decisioni di merito e competenza. Ci auguriamo che altre Corti dei Conti condividano (come ha già fatto la Campania) la stessa posizione. L'Ordinanza anzidetta evidenzia appunto contraddizioni e distonie rispetto al dettato costituzionale, vecchie e nuove, in cui è incorso il legislatore in materia di indicizzazione delle pensioni, tra cui il contrasto tra la manovra 2023 (L.197/2022), di tipo espansivo con impiego di risorse in deficit, tali da giustificare la sospensione delle regole del Patto di Stabilità UE, e “ l'introduzione delle misure volte a limitare l'adeguamento dei trattamenti pensionistici all'aumento del costo della vita, destinate a penalizzare proprio la categoria più debole - in ragione dell'età - di fronte ai rischi specifici del virus, gravata dal conseguente aumento delle spese per l'attività di prevenzione e cura. Le ripetute de-indicizzazioni hanno prodotto danni strutturali, permanenti e crescenti, alle pensioni medio-alte, infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono insistiti, quasi abitualmente e con accanimento, cosa che la Consulta aveva ammonito ripetutamente Governo e Parlamento dal non continuare a fare; i titolari di pensioni medio-alte, che hanno avuto di diritto liquidata una pensione di tipo retributivo, si trovano di fatto a godere oggi di una pensione, svilita nella misura, di tipo contributivo, attraverso il subdolo meccanismo della ridotta indicizzazione, senza modifiche ordinamentali e di calcolo della pensione acquisita, decretata, consolidata. Confidiamo nell'intervento della Corte Costituzionale ma anche in una legge di bilancio giusta ed equa che tuteli le persone anziane ed il potere d'acquisto delle loro pensioni”. Su queste problematiche di tutela delle pensioni, di ribadire una separazione tra assistenza e previdenza, una tutela delle pensioni di reversibilità oggi ridotte all'osso, **FEDER.S.P.eV.**, **CONFEDIR**, **APS-LEONIDA**, scrivono, sollecitano, promuovono ricorsi da anni, e continueranno a farlo, nella certezza che non ci troviamo di fronte solo a “non manifestamente infondate “questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che attengono alla mancata indicizzazione delle

pensioni medio-alte, ma a veri e propri sfregi a principi e valori sacralizzati nella Costituzione vigente della Repubblica. In particolare, al di là della fine qualificazione giuridica, la mancata indicizzazione delle pensioni medio-alte in godimento si configura come una tassazione impropria ed aggiuntiva, una vera “patrimoniale”, senza però avere i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art.53 della Cost.), vale a dire la generalità e progressività del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla